

**REGOLAMENTO**  
**PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO**  
**nell'ambito del territorio del Parco Regionale Corno alle Scale, per il**  
**triennio 2012-2014**

nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 6/12/1991 n.394,  
dalla L.R. 24/1/1977 n.2 e dalla L.R. 17/2/2005 n.6.

**Art. 1 (ambito di applicazione - prodotti oggetto di tutela)**

Nel territorio del Parco Regionale del Corno alle Scale, al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e la continuità degli ecosistemi vegetali esistenti, nonché di regolamentare i benefici economici derivanti dalla presenza dei seguenti prodotti del sottobosco:

a) muschi; b) fragole c) lamponi; d) mirtilli; e) more di rovo; f) bacche di ginepro  
si applicano le seguenti norme stabilite nel presente regolamento.

**Art. 2 (tesserini per la raccolta)**

La raccolta dei prodotti predetti può essere effettuata solo da persone munite del tesserino rilasciato dall'Ente Parco.

I tesserini (permessi), in vendita Presso la sede e i Centri Visita del Parco, gli uffici I.A.T. di Lizzano in Belvedere e Vidiciatico, nonché presso esercizi pubblici convenzionati, sono disponibili con le seguenti validità temporali:

- tesserino a validità temporanea giornaliera;
- tesserino a validità temporanea mensile (30 giorni);
- tesserino a validità temporanea semestrale (180 giorni);
- tesserino a validità temporanea annuale per i residenti in Comune di Lizzano in Belvedere.

Tutti i tesserini cessano comunque di validità il 31 dicembre dell'anno di emissione.

I prezzi di detti permessi di raccolta sono determinati annualmente dall'Ente Parco, così come il numero complessivo in ragione delle esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale.

I tesserini nominativi dovranno essere accompagnati da valido documento di identità.

Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta senza tesserino, purché accompagnati da persona munita di permesso. Il prodotto raccolto dal minore concorre in tal caso a formare il quantitativo giornaliero personale consentito all'accompagnatore.

Oltre ai tesserini sopra indicati, l'Ente Parco potrà rilasciare permessi speciali nominativi per raccoglitori professionisti di mirtilli, con modalità definite al successivo art. 4.

**Art. 3 (limiti quantitativi giornalieri)**

Per ogni singolo prodotto, a norma della Legge Regionale 24/01/1977, n.2, sono stabilite le seguenti e rispettive quantità massime giornaliere che ogni persona può raccogliere:

a) muschio Kg 0,3; b) fragole Kg 1; c) lamponi Kg 1; d) mirtilli Kg 1; e) more di rovo Kg 1; f) bacche di ginepro Kg 0,2.

**I soli residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere** possono raccogliere i seguenti quantitativi:

a) muschio Kg 2; b) fragole Kg 2; c) lamponi Kg 3; d) mirtilli Kg 10; e) more di rovo Kg 2; f) bacche di ginepro Kg 0,5.

**Art. 4 (raccolta di mirtilli a fini economici)**

L'Ente Parco, al fine di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, può consentire la raccolta dei mirtilli in quantitativi superiori ai limiti stabiliti dal precedente art. 3.

Al fine di usufruire di tale agevolazione, che è riservata ai soggetti residenti nel comune di Lizzano in Belvedere, è necessario presentare domanda per l'autorizzazione alla raccolta di mirtilli a fini economici, da effettuarsi alla Direzione del Parco entro il 30 Giugno di ogni anno<sup>1</sup>.

L'autorizzazione avviene attraverso il rilascio di speciale permesso di raccolta, oneroso e sotto forma di tesserino nominativo, che l'Ente Parco può rilasciare a un numero massimo di 5 raccoglitori professionisti. In caso di numero maggiore di domande, sarà riservata preferenza a coloro che avevano richiesto e ottenuto l'autorizzazione l'anno precedente.

Il costo di tale autorizzazione sarà precisato all'inizio di ogni stagione di raccolta con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente, che ha anche facoltà di modificare il numero massimo di autorizzazioni, in funzione dell'andamento stagionale e della produzione di mirtilli.

La raccolta dei mirtilli a fini economici può essere effettuata tutti i giorni a decorrere dalla data di apertura che annualmente verrà determinata dall'Ente Parco, in funzione dell'andamento stagionale e possibilmente concordando con il confinante Parco regionale dell'Alto Appennino Modenese. Il limite quantitativo giornaliero per raccoglitore professionista di mirtilli è di Kg. 70 (settanta), salvo modifiche annualmente determinate.

L'eventuale rilascio di autorizzazioni di raccolta dei mirtilli a fini economici a favore di soggetti non residenti nel comune di Lizzano in Belvedere potrà essere disposto con provvedimento motivato dell'organo esecutivo dell'ente, fermo restando che dovranno essere in ogni caso salvaguardate modalità di favore a vantaggio dei residenti.

Le autorizzazioni per la raccolta dei mirtilli a fini economici sono nominative e devono essere esibite su richiesta del personale di vigilanza unitamente ad un documento di riconoscimento.

#### **Art. 5 (modalità di raccolta dei prodotti e divieti connessi)**

La raccolta dei frutti del sottobosco è consentita allora quando questi sono maturi, evitando comunque di danneggiare i frutti acerbi o l'intera pianta nel caso di maturazione non omogenea e dilazionata nel tempo. Per la raccolta dei mirtilli è consentito l'uso del tradizionale "pettine", purché con lo stesso non siano arrecati danni alla pianta ed alla flora spontanea in generale.

Nell'ambito del territorio del Parco si fa espresso divieto a chiunque di:

- usare, nella ricerca e raccolta dei prodotti del sottobosco, rastrelli, uncini o altri mezzi che possono provocare danno allo strato umifero del terreno;
- estirpare, sradicare, tagliare o comunque danneggiare piante o parte di esse, di fragole, lamponi, more, mirtilli, ginepro (non connessi alla effettuazione di lavori agro-silvo-pastorali o altri lavori autorizzati);
- raccogliere i prodotti del sottobosco nelle ore notturne;
- accedere alle aree rimboschite artificialmente, prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto;
- effettuare compravendita dei prodotti del sottobosco all'interno del territorio di raccolta del Parco.

#### **Art. 6 (divieto di raccolta nelle zone "A1")**

Nelle aree di protezione integrale (A/1), non appena individuate ed evidenziate sul territorio, oltre alle limitazioni espressamente previste dal Piano territoriale del Parco, è vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco.

#### **Art. 7 (limitazioni temporanee alla raccolta - fermo biologico)**

Qualora si preveda la compromissione dell'ecosistema forestale, con modificazioni degli equilibri che regolano anche la crescita e la fruttificazione delle essenze produttrici i frutti del sottobosco, il Consorzio di Gestione del Parco, con propria Deliberazione, potrà impedire la raccolta di detti prodotti. Tali limitazioni, potranno valere su parte o su tutto il territorio del Parco, eventualmente per periodi o giorni prefissati.

#### **Art. 8 (sanzioni connesse alle violazioni-conciliazione)**

---

<sup>1</sup> Per il solo anno 2012 la scadenza è fissata al 15/7/2012.

Ogni violazione delle disposizioni relative al presente regolamento comporta, ai sensi dell'art.60 della Legge Regionale 17 Febbraio 2005, n.6, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 250,00 ad € 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da € 25,00 ad € 250,00.

Qualunque violazione al presente Regolamento, oltre alla applicazione delle predette sanzioni amministrative, comporta la confisca dei prodotti raccolti ad opera degli addetti alla vigilanza. Compatibilmente con gli aspetti igienico sanitari, detti prodotti saranno donati a strutture socio/assistenziali con sede nel Comune di Lizzano in Belvedere.

La conciliazione delle sanzioni è effettuabile mediante bonifico bancario, dell'importo indicato nel verbale di contestazione a favore del "Parco Regionale del Corno alle Scale" specificandone la causale, presso Unicredit Banca - Agenzia di Vidiciatico, IBAN: IT 79 U 02008 36861 000010560141, oppure mediante conto corrente postale N° 63454763.

#### **Art. 9 (destinazione dei proventi)**

Gli introiti derivati dalla gestione, (vendita dei tesserini e proventi delle sanzioni) al netto delle spese, costituiranno un fondo da impegnarsi esclusivamente per miglorie al territorio del Parco e per le attività di vigilanza.

#### **Art. 10 (altre violazioni e sanzioni connesse)**

Qualora nella effettuazione della raccolta dei prodotti del sottobosco od in altre circostanze siano commesse violazioni specifiche al regolamento generale del Parco o alle Leggi Nazionali Regionali, ordinanze Comunali, ecc. quali ad esempio il transito di mezzi a motore non autorizzato sulle strade forestali e campestri o sul territorio, il danneggiamento alla segnaletica o delle sbarre di chiusura, la accensione di fuochi fuori dalle aree predisposte, l'abbandono di rifiuti, il taglio o il danneggiamento di piante l'accesso non autorizzato alle aree di protezione integrale, ecc., sarà sanzionato a termine delle specifiche, rispettive norme di settore.

#### **Art. 11 (addetti alla vigilanza)**

Sono incaricati di far osservare le disposizioni del seguente Regolamento, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale i Vigili Urbani ed in generale tutti gli organi di Polizia Giudiziaria nonché le Guardie giurate nominate dell'Ente Parco e le Guardie Ecologiche Volontarie.

#### **Art. 12 (gestione del Regolamento-Organizzazione dei servizi)**

La gestione del Regolamento, la organizzazione complessiva dei servizi, la valorizzazione della risorsa dei prodotti del sottobosco il coordinamento della vigilanza, sono attuati dall'Ente Parco. Attraverso specifiche convenzioni potrà eventualmente delegare il tutto, o parte, ad organi imprese singole e associate nel rispetto delle norme vigenti.

#### **Art. 13 (entrata in vigore)**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà esecutiva la deliberazione di approvazione e dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Bologna per quindici giorni consecutivi.